



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DE VITIS SALVATORE

Seduta del 15/05/2018

FATTO

In data 22 aprile 2008 il ricorrente stipulava con l'intermediario, un contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri per l'importo di € 125.000,00 e per durata originariamente prevista di anni venti; in data 2 novembre 2016 chiedeva di conoscere il conteggio informativo sullo stato del mutuo residuo. A seguito del riscontro della banca, il ricorrente lamentava la scarsa trasparenza in fase precontrattuale e contestava l'ammontare residuo del mutuo, comunicatogli dall'intermediario. Chiedeva, pertanto, di venire a conoscenza del conteggio informativo reale per l'eventuale estinzione anticipata del mutuo, disconoscendo l'importo comunicatogli dall'intermediario pari ad € 112.528,40. Il ricorrente, quindi, ricorreva all'Arbitro per venire a conoscenza del conteggio informativo reale per l'eventuale estinzione anticipata del mutuo contestando che l'importo comunicato non fosse corretto bensì contro le normative vigenti.

L'intermediario, preliminarmente eccepeva l'incompetenza dell'Arbitro Bancario Finanziario per essere il contratto stato stipulato in data anteriore al 2009; nel merito rappresentava che, su richiesta del cliente, in data 30 novembre 2016, aveva trasmesso il conteggio relativo all'eventuale estinzione anticipata del mutuo in questione; che successivamente, con reclamo del 2 dicembre 2016, il cliente contestava l'asserita opacità del contratto di mutuo nell'esposizione delle clausole contrattuali determinative della rivalutazione dovuta in caso di estinzione ma che aveva riscontrato il reclamo, fornendo gli opportuni chiarimenti a conferma della correttezza del conteggio relativo all'importo da rimborsare per l'estinzione anticipata del mutuo.



L'intermediario contestava soprattutto che il cliente non avesse appreso affatto dal suddetto conteggio la natura di mutuo indicizzato a valuta estera del proprio contratto ma che avesse ricevuto la comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con note del 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015. L'intermediario, illustrato il meccanismo di funzionamento del contratto in esame, sosteneva di averne compiutamente informato il ricorrente sia in fase precontrattuale (attraverso il foglio informativo) che nell'esecuzione del contratto, avendo riepilogato le principali caratteristiche con nota dell'1/03/2013. Infine contestava che non vi fosse alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l'andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente; in ogni caso l'asserita vessatorietà doveva essere valutata al momento della stipula e, pertanto, in un periodo fuori dalla competenza del Collegio. L'intermediario pertanto chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile o in subordine di respingerlo nel merito, in quanto infondato.

DIRITTO

La questione concerne la trasparenza del contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri e dei meccanismi di indicizzazione e rivalutazione in caso di estinzione anticipata.

Preliminarmente, sul tema della determinazione della competenza dell'Arbitro in relazione a contestazioni afferenti a un rapporto di mutuo stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2009, si rammenta l'orientamento adottato dal Collegio di Coordinamento (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015), le quali – sulla base del principio per cui “la domanda principale proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2016 e contestati dal ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale” – hanno ritenuto sussistente la propria competenza, in ragione di un'interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall'intermediario in pendenza del rapporto di mutuo, e non sull'interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso.

Nel merito, la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall'intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all'attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi.

La controversia ruota intorno all'art. 7 del contratto in virtù del quale “*Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso*”. Sono così previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell'art. 36 cod. cons. consegue l'applicazione della norma di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B. (corrispondente all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore».

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l'accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Alla stregua dei principi sopra esposti, posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c., l'intermediario dovrà svolgere il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie in parte il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA